

AVVISO AI CLIENTI FIDEIUSSORI CONSUMATORI

Al fine di garantire la migliore protezione ai propri clienti, Banco Azzoaglio comunica di aver proceduto, anche grazie alla collaborazione con l'Associazione Movimento Consumatori, alla revisione dei propri modelli di fideiussione specifica e *omnibus* relativi a rapporti con consumatori, così da allinearli alle più recenti evoluzioni in materia consumeristica. Per agevolare la comprensione riportiamo qui di seguito il nuovo testo delle clausole che, a decorrere dal 22 ottobre 2024, saranno applicate ai rapporti con i consumatori:

Sezione I – Condizioni generali

Art. 8 – Diritto di garanzia e compensazione

1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.
3. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
5. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
6. La facoltà di compensazione prevista nei commi 4 e 5 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2 D. Lgs. n. 206/05 (codice del consumo).

Art. 9 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, troveranno applicazione le previsioni del codice civile in materia di imputazione del pagamento.

Sezione II – Condizioni generali della lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione

Art. 2 – Oggetto della garanzia

1. La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.
2. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.
3. Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.
4. Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) non si applica quanto previsto al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 3 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche nei confronti dei successori o degli aventi causa a qualsiasi titolo dal fideiussore medesimo, ferma restando l'applicabilità, nell'ipotesi in cui il successore sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), dei limiti di cui agli articoli 752, 754 e 1295 c.c..

Art. 7 (8 sul modello di fideiussione specifica) - Pagamento del fideiussore

1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore. Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore.
4. I pagamenti sono eseguiti presso la sede legale della banca o la succursale presso la quale è incardinato il rapporto.
5. Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) non si applica quanto previsto al primo (pagamento "a semplice richiesta") e sesto comma del presente articolo.

6. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato.

Art. 12 (13 sul modello di fideiussione specifica) – Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il fideiussore più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del fideiussore, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione d'assegno – la banca darà pronta comunicazione scritta al fideiussore.
3. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
4. Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) non si applica quanto previsto al secondo e terzo comma del presente articolo.

Il Banco Azzoaglio comunica, inoltre, ai propri clienti che, per i contratti di fideiussione specifica e *omnibus* relativi a rapporti con consumatori già stipulati e ancora in essere, si impegna a non applicare le seguenti clausole (ove presenti e indipendentemente dalla numerazione dalle stesse assunte):

- *“Il fideiussore s’impegna altresì a rimborsare all’Azienda di credito le somme che dall’Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi / o per qualsiasi altro motivo”;*
- *“Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin da ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla banca / (art. 1939 cod.civ.)”;*
- *“I diritti derivanti all’Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”;*
- *“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’Azienda di credito, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;*
- *“Il fideiussore riconosce all’Azienda di credito il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore devono imputarsi i pagamenti da lui fatti”;*
- *“Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del fideiussore, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete diverse, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione d’assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al fideiussore”;*
- *“Fino alla concorrenza dell’intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed alle altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno”;*
- *“Nessuna eccezione può essere opposta al fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”;*

- *“Per qualunque controversia è competente l’Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la Filiale / Sede Centrale dell’Azienda che ha effettuato le operazioni garantite”;*
- *“Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché con fideiussori, sino a quando ogni ragione dell’Azienda di credito non sia stata interamente estinta”.*

Specifichiamo, infine, che la clausola secondo cui *“Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione assunte nei confronti della banca si intendono assunte in via solidale nei confronti dei successori o degli aventi causa a qualsivoglia titolo del fideiussore medesimo”* verrà applicata, nell’ipotesi in cui il successore rivesta la qualità di consumatore, entro i limiti di cui agli articoli 752, 754 e 1295 c.c..